



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

Azienda pubblica di servizi alla persona

**OGGETTO:** Lavori di restauro e recupero funzionale edificio 'Santa Marta' sito in Strada Maggiore n. 74 Bologna, mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti Asp Città di Bologna CIG 7468227FDE CUP H33F16000000005

### **Chiarimento n. 43**

Su richiesta di un operatore economico interessato a partecipare alla gara in oggetto, si fornisce il seguente chiarimento al quesito posto, che di seguito si riporta:

#### **Quesito:**

1. L'art. 32 del CSA disciplina le clausole della polizza CAR, prevedendo che nelle condizioni di polizza sia prevista la seguente clausola: *"La polizza deve recare espressamente a favore della Stazione Appaltante la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi, né alcun particolare onere probatorio"*. Tale clausola è contraria alla natura stessa del contratto di assicurazione che presuppone che l'assicuratore liquidi il sinistro solo dopo aver accertato la causa del sinistro ed il soggetto responsabile.

Il paragrafo 4 introduce poi una clausola del seguente tenore *"La polizza deve recare espressamente a favore della Stazione Appaltante la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi, né alcun particolare onere probatorio"*.

Con tale clausola la stazione appaltante intenderebbe ottenere il risarcimento del danno ancor prima che sia accertata l'esistenza e/o la quantificazione del danno, il comportamento colposo dell'appaltatore e il nesso di causalità.

In altri termini, con la clausola, la stazione appaltante intende trasformare la polizza assicurativa in una fideiussione a prima richiesta.

Ciò si appalesa in evidente contrasto con l'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 che, al contrario, pone a carico dell'appaltatore l'onere di fornire una polizza assicurativa senza clausole di pagamento diretto come quella sopra indicata.

2. L'art. 8 del CSA prevede la polizza indennitaria decennale nei seguenti termini: *"L'Appaltatore è, altresì, tenuto a stipulare una polizza "Indennitaria decennale" comprensiva di RCT, specifica per l'opera eseguita, con primaria compagnia ed a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera e di quelli derivanti da gravi difetti costruttivi. Il contenuto contrattuale della polizza e i massimali sono quelli indicati all'art. 32 lett. b) del presente Capitolato"*

Relativamente alla richiesta di polizza indennitaria decennale si osserva che l'art. 103, comma 8 D.Lgs. 50/2016 prevede la polizza indennitaria decennale solo per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria di cui all'art. 35.

Nel caso specifico, l'appalto in questione è di importo inferiore alla soglia comunitaria. Ne deriva che la previsione dell'art. 8 del CSA è contraria a norme imperative e, pertanto, nulla.

3. L'art. 32 del CSA, relativamente alla polizza indennitaria decennale prevede testualmente: *"Partita 1 – opere l'indennizzo dei danni materiali e diretti causata da uno dei seguenti eventi purchè derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo"*.

La richiesta che la polizza indennitaria copra anche l'errore progettuale si pone in palese contrapposizione con l'art. 8 del medesimo CSA.

Ne deriva che in presenza di clausole ambigue trova applicazione il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c. posto che non vi sono dubbi sul fatto che il CSA è stato predisposto dalla stazione appaltante.

Inoltre, la richiesta che la polizza indennitaria copra anche l'errore progettuale si pone in palese contrasto con l'art. 24, comma 4 D.Lgs. 50/2016 che pone a carico

- delle stazioni appaltanti, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

- e/o
- del progettista libero professionista incaricato della progettazione.

Sotto questo profilo, dunque, la clausola dell'art. 32 del CSA si deve ritenere nulla per contrarietà a norme imperative.

4. L'art. 32 del CSA, relativamente alla polizza indennitaria decennale prevede che i massimali di polizza siano almeno: *"Danni alle cose € 5.000.000,00 (costo ricostruzione a nuovo esclusa area) e danni da responsabilità civile verso terzi RCT € 4.000.000,00"*

La richiesta di suddetti massimali di polizza è in violazione dell'art. 103, comma 9 D.Lgs. 50/2016 che così dispone: *"Il limite di Indennizzo della polizza decennale non deve essere Inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera"*.

Anche tale clausola, essendo contraria a norme imperative, si deve ritenere nulla.

\* \* \* \* \*

Le principali compagnie assicurative contattate dalla scrivente Impresa hanno tutte manifestato l'impossibilità di emettere polizze con le clausole richieste da codesta stazione appaltante.

Ne deriva che tali clausole, oltre ad essere nulle per le ragioni sopra indicate, costituiscono un'arbitraria barriera alla partecipazione alla gara in quanto **qualunque aggiudicatario sarebbe esposto al rischio della decadenza dell'aggiudicazione** per l'impossibilità di ottenere le polizze con le clausole richieste da codesta stazione appaltante.

\* \* \* \* \*

Per le ragioni sopra esposte, nonché per garantire la più ampia partecipazione, si richiede a codesta stazione appaltante di voler rettificare il CSA eliminando le clausole contrarie alle norme succitate. Si rileva, al riguardo, che tale modificazione, in quanto migliorativa, non avrebbe ad influire sui termini di presentazione dell'offerta già fissati da codesta stazione appaltante.

**Risposta:**

in relazione ai quesiti sopra elencati, si confermano integralmente tutte le clausole relative alle garanzie assicurative riportate nel Capitolato speciale d'appalto – parte I.

Bologna, 16/07/2018

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Maurizio Berarducci